

Scheda informativa

Ottenimento del titolo federale (OTF)

Massaggiatrice medica con attestato professionale federale

Massaggiatore medico con attestato professionale federale

secondo le disposizioni transitorie del regolamento d'esame (RE) del 19 giugno 2009

Chi può presentare la domanda?

Le persone in possesso di

1. un attestato di capacità ottenuto al termine di un programma di formazione per massaggiatrice medica / massaggiatore medico riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS)
2. un certificato rilasciato dalla CRS in seguito al superamento dell'esame di riconoscimento
3. un certificato rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento di un titolo cantonale registrato dalla CRS quale massaggiatore medico / massaggiatrice medica con certificato di capacità

possono chiedere l'ottenimento del titolo federale, secondo il punto 9.1 del regolamento d'esame (RE) del 19 giugno 2009, senza dover sostenere l'esame di professione a condizione che soddisfino i requisiti richiesti (vedi sotto).

Chi NON può presentare la domanda¹?

Le persone in possesso di

1. un titolo svizzero senza certificato di riconoscimento della CRS
2. un titolo estero con / senza certificato di riconoscimento della CRS (*a partire dal 2012, queste persone possono presentare alla CRS una richiesta di equipollenza con l'attestato professionale federale*)

non possono richiedere l'ottenimento del titolo federale, in quanto non soddisfano i requisiti richiesti secondo il punto 9.11 del RE.

Queste persone sono tenute a sostenere e superare l'esame di professione per potersi avvalere del titolo "massaggiatore / massaggiatrice medica con attestato professionale federale".

In base al punto 9.1 del regolamento d'esame del 19.06.2009 concernente l'esame di professione per massaggiatore / massaggiatrice medica con attestato professionale federale, si richiede quanto segue per l'ottenimento del titolo federale.

Il modulo OTF deve essere corredato dai seguenti documenti:

Inoltro della domanda

Il modulo "Domanda per l'ottenimento del titolo federale MM APF (OTF)" (vedi sito internet) è da inoltrare quale documento **originale**, compilato a computer, macchina da scrivere oppure a mano, in stampatello. Deve inoltre essere datato e firmato.

1. Indicazione della scuola frequentata: nome, luogo della scuola, copia del titolo ottenuto

1.1. Denominazione attuale della scuola, p.es. in caso di cambio di denominazione, ecc.

¹ Secondo la presa di posizione del servizio giuridico dell'UFFT del 15 febbraio 2011.

OdA MM
Scheda informativa

2. **Copia autenticata del certificato**⁵ (autenticazione ufficiale o notarile).
MAI inoltrare dei documenti originali (certificato / diploma, ecc.).

“Massaggiatrice medica con attestato di capacità”
“Massaggiatore medico con attestato di capacità”

oppure un titolo cantonale riconosciuto

- 2.1. Indicazione della data di fine formazione
2.2. Indicazione del numero di registrazione CRS

3. Esperienza professionale: Attestazione di un'esperienza professionale di **almeno un anno** svolta in qualità di **massaggiatore / massaggiatrice medicale** in un ambito pertinente. Per l'ottenimento del titolo, l'esperienza professionale è considerata valida soltanto se svolta **dopo il 1° gennaio 1993**².

3.1 Quale grado di occupazione si richiede il 100 % per un'esperienza professionale di almeno un anno **in Svizzera**. Nel caso di un grado di occupazione inferiore, l'esperienza professionale attestata dovrà essere di durata equivalente (12 mesi a tempo pieno o durata equivalente a tempo parziale).

- Attestazione dell'esperienza professionale svolta in qualità di massaggiatore / massaggiatrice medicale nell'ambito professionale pertinente tramite la **copia di un certificato**³ (certificati e/o dichiarazioni di lavoro; vedi condizioni attuali).
- Chi svolge un'attività indipendente comprova l'esperienza professionale tramite le **fotocopie**² dei conteggi AVS (cassa di compensazione).

4. Copia del passaporto o della carta d'identità (senza autenticazione)

5. Tassa amministrativa

Per ottenere il titolo federale, la / il richiedente deve provvedere al pagamento di una tassa amministrativa secondo il regolamento sulle tasse dell'OdA MM a favore dell'organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali, Stadthof, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee. Tale tassa comprende la registrazione e l'attestato professionale federale UFFT.

Tassa amministrativa CHF **250.--**⁴

6. Trattamento della domanda

Dopo aver ricevuto la documentazione alla / al richiedente viene fatturata la tassa amministrativa. La domanda sarà trattata una volta ricevuto il versamento. Nel caso in cui la tassa di elaborazione / registrazione non venga versata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il dossier completo sarà ritornato al mittente.

Il trattamento della domanda può durare fino a 6 mesi.

7. Decisione

La commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) dell'OdA MM decide in merito al rilascio del titolo federale e comunica la decisione all'UFFT che emette l'attestato professionale.

Nel caso di una decisione positiva la / il richiedente ottiene l'attestato professionale federale che autorizza a portare il seguente titolo protetto:

Massaggiatrice medicale con attestato professionale federale
Massaggiatore medicale con attestato professionale federale

² Titoli riconosciuti a livello cantonale prima dell'entrata in vigore delle direttive MM CRS del 16 ottobre 1996.

³ Saranno effettuati dei controlli.

⁴ Nel caso in cui venga inoltrato un dossier senza diritto (p.es. diploma estero), viene prelevata una tassa amministrativa di CHF 150.--. Se invece il dossier viene respinto dalla commissione per la garanzia della qualità (p.es. a causa di un'esperienza pratica insufficiente) non è previsto nessun rimborso.

⁵ Le copie autenticate sono rilasciate da un Comune oppure da un notaio.

8. Termine per l'inoltro della domanda

Quale termine per l'inoltro della domanda in merito all'ottenimento del titolo federale di massaggiatrice / massaggiatore medicale con attestato professionale federale è stato stabilito il 31 dicembre 2014.

9. Basi legali

- Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale;
- Regolamento d'esame del 19 giugno 2009 concernente l'esame di professione per massaggiatrice / massaggiatore medicale.

10. Rimedi giuridici

Contro la decisione della commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) dell'OdA MM la / il richiedente può inoltrare ricorso entro 30 giorni presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna.

Ulteriori informazioni: e-mail info@oda-mm.ch, tel. 041 926 07 82

La domanda è da inviare, per posta, al seguente indirizzo:

Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali
OdA MM, Stadthof, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee

Sursee, 2 novembre 2011